



Termine di referendum: 6 luglio 2017

Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

Modifica del 17 marzo 2017

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità
del Consiglio nazionale del 7 luglio 2016¹;

visto il parere del Consiglio federale del 19 ottobre 2016²,

decreta:

I

La legge federale del 19 giugno 1959³ sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

Art. 42^{ter} cpv. 3, secondo periodo

³ ... Il supplemento ammonta, se il bisogno di assistenza dovuto all'invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 100 per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 70 per cento e, in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 40 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. ...

Art. 42^{sexies} cpv. 1 lett. a

¹ Il calcolo del contributo per l'assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. Da questo valore è dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni seguenti:

- a. l'assegno per grandi invalidi di cui agli articoli 42–42^{ter}, ad eccezione del supplemento per cure intensive di cui all'articolo 42^{ter} capoverso 3;

¹ FF 2016 6459

² FF 2016 7323

³ RS 831.20

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 marzo 2017

Il presidente: Jürg Stahl

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 17 marzo 2017

Il presidente: Ivo Bischofberger

La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 28 marzo 2017⁴

Termine di referendum: 6 luglio 2017

⁴ FF 2017 2069